

REGOLAMENTO (UE) 2018/2069 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione non è disponibile ed evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio ha sospeso i dazi autonomi della tariffa doganale comune su detti prodotti ⁽¹⁾. Tali prodotti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
- (2) La produzione dell'Unione di 87 prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è inadeguata o inesistente. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per questi prodotti.
- (3) È necessario modificare le condizioni per la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per 26 prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato.
- (4) Per taluni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è opportuno modificare la classificazione nella nomenclatura combinata (NC) dei prodotti cui si applicano le sospensioni.
- (5) È inoltre necessario, nell'interesse dell'Unione, modificare il termine ultimo per il riesame obbligatorio di 720 prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 per consentire le importazioni esenti da dazi oltre tale data. Le sospensioni dei dazi autonomi della tariffa doganale comune relative a tali prodotti sono state riesaminate ed è opportuno fissare nuove date per il successivo riesame obbligatorio.
- (6) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per 13 prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. Di conseguenza le sospensioni per tali prodotti dovrebbero essere soppresse. Inoltre, secondo la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi ⁽²⁾ («comunicazione della Commissione»), per motivi di ordine pratico, le richieste di sospensioni o di contingenti tariffari non possono essere prese in considerazione quando l'importo dei dazi doganali non riscossi è valutato inferiore a 15 000 EUR all'anno. A seguito del riesame obbligatorio delle sospensioni in vigore, è emerso che le importazioni relative a 197 prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 non raggiungono tale soglia. È opportuno pertanto sopprimere dette sospensioni.
- (7) A fini di chiarezza e tenuto conto del numero di modifiche da apportare, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (9) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019. È opportuno pertanto che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

⁽²⁾ GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

